




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0005440 - 22/09/2014 - USCITA/
Allegati : 0



FM/COO:af

Roma, 22 SET. 2014

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di CHIETI
Via C. De Lollis, 86
66100 Arezzo

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 224/2014_ Fatturazione elettronica P.A.

Con la richiesta del 5 settembre 2014 l'Ordine di Chieti chiede se gli ordini professionali rientrano tra i soggetti obbligati all'adozione del sistema di fatturazione elettronica il cui termine scadrà il prossimo 31 marzo 2015 e, in caso affermativo, pongono alcune questioni specifiche sui requisiti richiesti dalla procedura telematica di accreditamento dell'ente.

L'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle amministrazioni dello Stato è stato introdotto dall'art. 1, commi 209-214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) che, a tal fine, ha istituito il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale deve obbligatoriamente transitare ogni fattura indirizzata alla pubblica amministrazione. L'SdI, istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze è gestito dall'Agenzia delle Entrate attraverso la Sogei.

In attuazione della previsione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55¹, è stato poi emanato il Regolamento che ha stabilito i tempi di adeguamento per le diverse amministrazioni e le modalità operative per l'emissione, la trasmissione ed il ricevimento della fattura elettronica. L'adozione del nuovo sistema di fatturazione ha riguardato in prima battuta i Ministeri, le Agenzie Fiscali e gli Enti Nazionali di previdenza e assistenza sociale che si sono dovuti adeguare dal 6 giugno 2014. Per le altre amministrazioni destinatarie, invece, il termine previsto è quello del 31 marzo 2015.

In merito all'ambito soggettivo di riferimento, la normativa sulla fatturazione elettronica trova applicazione nei riguardi delle amministrazioni pubbliche che rientrano nel conto economico consolidato dello Stato, così come individuate nell'elenco ISTAT pubblicato annualmente ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196². Conseguentemente gli ordini professionali, che sono esclusi

¹ Sull'attuazione del Regolamento si vedano anche Circ. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria dello Stato n. 37 del 4 novembre 2013; Circ. Ministero dell'Economia e delle Finanze e Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, N. 1 del 31 marzo 2014; Circ. Agenzia Entrate 24 giugno 2014, n. 18/E.

² L'Istat predispone annualmente e pubblica sulla G.U. l'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S13), i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato dello Stato. Si noti che rientrano nell'elenco le Casse nazionali di previdenza e assistenza sociale, mentre sono assenti gli ordini professionali.

da tale elenco in ragione della loro autonomia finanziaria, sono esclusi anche dal novero delle amministrazioni che dovranno adeguarsi entro la data del 31 marzo 2015.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale

Francesca Maione

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'F. Maione', written in a cursive style.